

FELICE MERCOGLIANO*

*Genovesi, la 'Diceosina' e la legislazione matrimoniale augustea.
Brevi note e riflessioni, con una considerazione romanistica***

Sommario: 1.- Genovesi e l'illuminismo nella Napoli del Settecento. 2.- Giustizia ed etica nella *Diceosina*. 3.- Il valore esemplare della legislazione matrimoniale augustea.

1. *Genovesi, la 'Diceosina' e l'illuminismo nella Napoli del Settecento*

Antonio Genovesi, nato nel 1713 a Castiglione (Salerno) scrisse, dal 1764 fino alla sua morte nel 1769 a Napoli, l'opera quasi della sua vita, rivolta all'insegnamento essenzialmente dell'etica, orientata alla giustizia e all'onestà morale, intitolata *Della Diceosina o sia della filosofia del giusto e dell'onesto*¹.

La *Diceosina* costituisce il suo maggior lascito scientifico, di una vita intrisa di polemica politica, che lo vide protagonista come autore innovativo rispetto alle correnti intellettuali precedenti in quel secolo dei Lumi di una vivacità culturale unica. L'illuminismo divampava, infatti, nella «Napoli di Genovesi»². Pare appena il caso di ripassare qua e là un

* Professore associato di *Fondamenti del diritto europeo e di Storia del diritto romano presso l'Università di Camerino. Affidatario di Istituzioni di diritto romano presso l'Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara*

** Contributo sottoposto positivamente al referaggio secondo le regole del *double blind peer-review*. Munito di note essenziali, è il testo dell'intervento tenuto al convegno su «Il non profit e l'economia civile», che ha avuto luogo il 25 maggio 2017 all'Università di Camerino.

¹ Domenico Terres, Napoli 1777.

² «La Napoli di Genovesi» è il titolo di un capitolo del volume di F. VENTURI, *Settecento riformatore. Da Muratori a Beccaria*, Einaudi, Torino 1969, 523-644, al quale rinvio per un'analisi critica di dati e problemi circa vicende personali ed opere di Genovesi, inquadrare nella cornice del moto riformatore, che fu «il filo rosso del nostro Settecento» (*ibid.*, xv).

paio di belle pagine, riferite alla genesi ed all'impronta educativa della *Diceosina* di Genovesi, scritte da Franco Venturi³: «Ad un libero insegnamento dell'etica egli dedicò una parte importante dell'ultimo periodo della sua vita. Nel 1765 usciva *De iure et officiis in usum tironum libri II*, subito ripreso, nel 1767, in una seconda edizione “elegantior, duobus tomis comprehensa”, “ex typographia simoniana”. Era pieno di notazioni stimolanti, di discussioni con Montesquieu e Helvétius, Prémontval e Rousseau, Muratori e Hume. Dall'esigenza di dare, anche per questa scienza, un testo italiano nacque uno dei suoi libri più fortunati, *Della Diceosina, o sia della filosofia del giusto e dell'onesto per gli giovanetti ...* Anche quest'opera, come tante altre sue, gli era ‘cresciuta sotto il torchio’, come egli diceva, stampata a mano a mano che le pagine uscivano dalla sua penna, disordinata e sincera, con un certo piglio di rapsodia giornalistica e di diario personale delle sue letture e riflessioni che già stupì i contemporanei e che costituisce l'attrattiva e la causa insieme della caducità di questa e di altre simili produzioni genovesiane. Ristampata con aggiunte, sempre da Simone nel 1771, la *Diceosina* venne rimessa in circolazione, di molto aumentata, su un manoscritto lasciato dall'autore, nel 1777, dal libraio Domenico Terres. L'opera avrà una decina di edizioni. Parve diventare davvero il manuale ‘della filosofia del giusto e dell'onesto’, quale egli aveva voluto che fosse. Tutti i problemi, dalla metafisica all'economia, erano considerati dal punto di vista etico e riscaldati da quel senso profondo di umanità che stava al cuore della sua personalità e che egli poteva qui dispiegare senza gli ostacoli frapposti dalle preoccupazioni metafisiche e teologiche. Vivo è il senso di questa larga, comune, classica morale che è suo compito riaffermare e porgere ai ragazzi, in mezzo ad una società disfatta, corrotta, piena di infinite brutture».

Formare i giovani al senso profondo della giustizia, non a caso, fu lo sbocco di una personalità unica qual era quella di Genovesi. In quell'Italia del Settecento che ai poteri dispotici sapeva rispondere con fierezza e coraggio per un nuovo cammino di idee e pensiero. L'illuminismo aveva trovato la sua elaborazione principalmente in territorio francese grazie alla grande attività organizzativa promossa dagli Enciclopedisti. Attraverso l'illuminismo francese i riformatori italiani, come parte dell'ampio movimento rinnovatore europeo, giunsero ad una loro dimensione originale di natura pratica, più che filosofica e

³ F. VENTURI, *Settecento riformatore*, cit., 600-601.

speculativa, rivolta in altri termini a questioni essenzialmente economiche e giuridiche. La finalità fondamentale perseguita sembrava essere il progetto di una nuova organizzazione sociale mediante efficaci strumenti legislativi, amministrativi ed economici, come propugnava appunto Genovesi nel suo *Discorso sopra il vero fine delle lettere e delle scienze*⁴. Quest'ultimo s'inserisce appieno in un contesto europeo, rinnovato dagli illuministi, nel quale i modelli francesi stanno imponendo una nuova cultura. Si affacciavano anche nuovi tecnicismi, ma – come ha affermato Eluggero Pii⁵ – vi aggiungeva Genovesi «la ricerca del legame tra contenuti culturali e bisogni della società. Il nesso cultura-realtà e cultura-società fecero del *Discorso* genovesiano il vero ... manifesto dell'illuminismo napoletano»⁶.

Il riformismo a Napoli si mostrò attivo soprattutto in funzione antifeudale ed anticurialista, dapprima durante il regno di Carlo di Borbone (1734-1759), poi sotto la reggenza del ministro Bernardo Tanucci, allorché Carlo lasciò Napoli per passare sul trono di Spagna. Un gruppo particolarmente impegnato di intellettuali riformatori si rivolse allora soprattutto ai problemi teorico-pratici del diritto e dell'economia. V'era però una forte sopravvivenza delle strutture feudali e la presenza egemonica di una classe baronale di latifondisti, detentori di gran parte del patrimonio terriero, sotto la protezione di un fitto tessuto di privilegi e di immunità⁷. Ma s'era ora aperta la strada ai giovani della nuova generazione, formatasi nell'atmosfera politica del regno meridionale da quando, nel 1734, Carlo di Borbone l'aveva strappato agli austriaci e costituito in regno autonomo. Il vecchio toscano Bartolomeo Intieri divenne il punto di riferimento per coloro che allora stavano assimilando le idee innovatrici. Sarà lui a consentire ad Antonio Genovesi di salire sulla prima cattedra di economia politica introdotta in Italia, denominata con il nome sintomatico di Mec-

⁴ Sul punto cfr. G. SCALIA, *Introduzione*, in ID. (cur.), *Illuminismo e riforme nell'Italia del Settecento*, Zanichelli, Bologna 1970, rist. 1976, 8-9. Il *Discorso sopra il vero fine delle lettere e delle scienze* uscì come una sorta di introduzione all'opera di Ubaldo MONTELATI, *Ragionamento sopra i mezzi più necessari per far rifiorire l'agricoltura del p. abate d. Ubaldo Montelatici della congregazione lateranense colla Relazione dell'erba orobanche detta volgarmente succiamele e del modo di estirparla del celebre Pier-Antonio Micheli con un discorso di Antonio Genovesi Regio Professore d'Etica sopra il vero fine delle lettere e delle scienze. Il tutto dedicato al signor Bartolomeo Intieri*, Giovanni di Simone, Napoli 1753 (ma 1754), ora rist. in R. PATALANO, *Antonio Genovesi*, «I momenti d'oro dell'economia», Luiss University Press, Roma 2012, 51-77.

⁵ Alla monografia di E. PII, *Antonio Genovesi dalla politica economica alla «politica civile»*, Leo S. Olschki, Firenze 1984, rinvio per un itinerario ben documentato di Genovesi, con solido impianto storiografico e bibliografia in dettaglio.

⁶ E. PII, *Antonio Genovesi*, cit., 26.

⁷ In tal senso, G. SCALIA, *Introduzione*, cit., 16.

canica e commercio. Come è stato posto in rilievo⁸: «Quando Intieri incontrò Genovesi, questi usciva da una crisi profonda, la crisi stessa della cultura tradizionale, metafisica e teologica, disputatrice ed accademica, alla ricerca di qualche cosa di nuovo e di diverso. Una vera e propria conversione sarà la sua, che lo porterà dalla morale allo studio della società, dalla filosofia all'economia», da quest'ultima – aggiungerei – all'economia civile infine.

Rinnovare la società e l'economia, dunque, costituì il fine dell'attività di Genovesi e del suo 'mercantilismo'⁹ nel «tentativo che ben riflette il vivo bisogno di concretezza e la gran voglia di fare ingenerati in Genovesi dalla lezione di Intieri e dallo stesso clima creato dall'anticurialismo giannonian»¹⁰. Ben presto sorse pure un senso di svalutazione della legislazione positiva, in cui caddero i fautori stessi delle riforme, come Genovesi. Questi ultimi «nel momento in cui le proponevano, non potevano fare a meno di prospettarsi l'inconveniente attuale e concreto dell'inflazione legislativa, il pericolo di accrescerla ... Ad un concetto ampliato della società, non poteva che corrispondere una legislazione assolutamente elementare»¹¹.

Nel medesimo ambiente culturale di Genovesi – è il caso, ad es., del suo valente allievo Gaetano Filangieri – dalla riflessione sul diritto scaturiva un nesso tra l'esigenza di norme giuridiche generali, semplici, chiare e comprensibili con una serie di critiche mosse al diritto romano. Ma ad essere soprattutto osteggiata era la vecchia impostazione del potere politico, al quale si ricollegava per affinità la radicata scienza romanistica, quasi come un necessario obiettivo congiunto, in vista di una rottura radicale con il passato. Filangieri esprimeva certo un orientamento illuminista di matrice francese, ma rivolto alla scienza 'madre' del diritto qual era la scienza del diritto romano in una direzione che nell'immediato avvenire sarebbe stata smentita ideologicamente dall'affermazione di metodologie scientifiche nello studio dei vari settori del diritto, in misura crescente e autonoma nello spazio eu-

⁸ Da F. VENTURI, *Riformatori napoletani*, in *Illuminismo e riforme*, cit., 108-109.

⁹ Su ciò si v., per tutti, A.M. FUSCO, *Antonio Genovesi (e il suo mercantilismo «rinnovato»)*, in ID., *Visite in soffitta. Saggi di storia del pensiero economico*, Editoriale scientifica, Napoli 2009, 47-68 con riferimenti bibliografici.

¹⁰ Sono le parole di A.M. FUSCO, *Antonio Genovesi (e il suo mercantilismo «rinnovato»)*, cit., 53; su Giannone cfr. R. AJELLO, *Giuristi e società al tempo di Pietro Giannone*, Jovene, Napoli 1980.

¹¹ Così, a proposito di Genovesi, R. AJELLO, *Arcana juris. Diritto e politica nel Settecento italiano*, Jovene, Napoli 1976, 88-89.

ropeo. Infatti dall'Ottocento, puntualizza molto bene Casavola¹², «si sarebbe costituita in Europa, a partire dalla Germania, una scienza del diritto, perseguita con articolazioni specialistiche sempre più ora concettualizzate ora tecnicizzate nel nostro secolo, che nulla aveva in comune con la settecentesca 'scienza della legislazione'. In realtà quella 'scienza' alla cui elaborazione si dedicò Filangieri era una scienza del governo mediante le leggi. Il suo destinatario era il legislatore dello Stato moderno, invitato a liberarsi della morta e dannosa eredità del diritto romano comune. La scienza della legislazione è un prodotto razionale che si oppone al diritto romano inteso come prodotto storico, corpo di norme compilate da un imperatore autocratico e mostruosamente ingigantito dai commenti e dalle discordi opinioni dei dottori dell'età medievale fino ai giorni dei Lumi».

In percorsi ideologici come quelli di Filangieri tuttavia sono evidenti, per un romanista almeno, accostamenti impropri tra un senso dispregiativo attribuito all'antico e una sorta di innovazione che superi l'antico in tutti i campi del sapere scientifico giuridico. In altri termini, un antagonismo insanabile tra esperienze oggetto di studio storiografico e norme rispondenti all'attualità, le sole che avrebbero dignità di diritto positivo vigente. A proposito di tali operazioni concettuali, percorse da un esibito spirito innovativo, sarebbe sempre opportuno ricordare appena una celebre frase di Francesco De Martino: «in ogni tempo il diritto romano ebbe aspre inimicizie, le quali passarono come soffi di vento sulle vette di boschi, che avevano sfidato le tempeste e la lunga notte dei secoli di mezzo»¹³.

2. Giustizia ed etica nella *'Diceosina'*

Torniamo a quella magnifica opera, elevata espressione dell'illuminismo europeo, che è la *Diceosina* scritta da Genovesi sin dal 1764. Oggi si può prendere come riferimento una affidabile edizione recente, pubblicata nel 2008¹⁴. L'impianto espositivo di Genovesi è percorso da una solida formazione connotata dalle fonti dell'antichità classica. Non v'è una an-

¹² F.P. CASAVOLA, *Filangieri, la scienza della legislazione e la religione* (1994), in *Ritratti italiani. Individualità e civiltà nazionale tra XVIII e XXI secolo*, Guida, Napoli 2010, 51-52.

¹³ Mi permetto di rinviare sul punto a F. MERCOGLIANO, *Su talune recenti opinioni relative ai fondamenti romanistici del diritto europeo*, in *Index* 33, 2005, 91 [= ID., *Fundamenta*², Satura, Napoli 2012, 43]; cfr. sulla stessa frase, a proposito della problematica dell'individualismo, M.P. BACCARI, *Alcuni principi di diritto romano per la difesa dell'uomo nella globalizzazione*, in *Teoria del diritto e dello Stato. Rivista europea di cultura e scienza giuridica* 1, 2005, 26.

¹⁴ Per i tipi delle Edizioni della Laguna dal Centro di Studi sull'Illuminismo europeo «Giovanni Stiffoni» che ha sede presso l'Università Ca' Foscari di Venezia: A. Genovesi, *Della Diceosina o sia della filosofia del giusto e dell'onesto*, cur. N. GUASTI, Edizioni della Laguna, Mariano del Friuli (GO) 2008.

tiquata visione del diritto romano, come sembra ancora fosse propria di Cirillo (che pare detestasse Genovesi) avverso Muratori, che con la sua opera eminente che tratta *Dei difetti della giurisprudenza* aveva già posto le basi per una riconsiderazione della storicità del diritto, non in chiave di brutta opposizione al passato¹⁵.

In realtà, oltre e più che avversioni o preferenze per lo studio dell'esperienza giuridica romana, si era «aperto un ampio squarcio di storia del pensiero giuridico, una storia popolata di figure eminenti e significative, quasi tutte ormai votate, non già all'esegesi delle norme, o anche, e più nobilmente, alle proposte di riforma di singoli istituti, ma ad un riassetto globale dell'ordinamento giuridico, con particolare riguardo alle fonti del diritto: figure dunque, molto spesso, più di politici del diritto che di giuristi in senso stretto¹⁶.

Ma è senz'altro da notare pure¹⁷, come Genovesi non rinunci ad «utilizzare gli autori classici in maniera diretta, per cui rinveniamo nella *Diceosina* l'intero repertorio di poeti (Omero, Eschilo, Euripide, Lucrezio, Orazio, Virgilio), di storici (Erodoto, Polibio, Livio, Sallustio, Tacito, ecc.), di filosofi (Lucrezio, Platone, Aristotele, Seneca, Cicerone, ecc.), di giuristi (Ulpiano e i tanti commentatori successivi del *Digesto* e delle *Pandette*). La riscoperta della cultura greco-romana, che spesso appare filtrata dai pensatori moderni come Locke, Vico e Shaftesbury, si prefiggeva quindi di individuare nella storia e nel pensiero antico le tracce dei diritti e dell'eguaglianza naturali. In tal senso l'influsso dello stoicismo (in particolare di Epitteto) ... è evidente, tanto da condurlo sulla soglia, che comunque non riesce o vuole varcare, della laicizzazione della morale». Infatti era pur sempre un abate, Genovesi, e

¹⁵ Sulle polemiche a Napoli scaturite soprattutto dall'opera di Muratori, che, intessute di studio del diritto romano e del sapere accademico, s'intersecano con le vicende di Genovesi, si v. F. VENTURI, *Riformatori napoletani*, in *Illuminismo e riforme*, cit., 169-170: «La discussione più interessante venne da Napoli, dove la situazione era tutt'altro che immobile. Uno dei giuristi più in vista, Gioseffo Pasquale Cirillo, 'professor di leggi nella università di Napoli', vi ristampò l'opera muratoriana, aggiungendovi della rapide sue osservazioni, dedicate a Bernardo Tanucci. Erano lo sfogo d'uno specialista irritato di veder invaso il suo campo e la sua disciplina. Certo Muratori era un grand'uomo. 'Ma s'e' si fosse rimaso di scrivere intorno alla giurisprudenza avrebbe fatto per mio giudizio gran senno'. Per capire il diritto bisognava essere professori. Seneca, Tacito, Poliziano, Valla si erano sbagliati ripetutamente in materia di diritto romano. E così Muratori ... Quando poi Cirillo scendeva al concreto, si limitava a criticare singoli e specifici punti ed interpretazioni muratoriane delle leggi romane».

¹⁶ Sono affermazioni del compianto R. BONINI, *Crisi del diritto romano, consolidazioni e codificazioni nel Settecento europeo*, Pàtron, Bologna 1985, 5-6, che si v. spec. per le proposte del Muratori, di ascendenze individuabili chiaramente nel Domat per quanto concerne l'operazione di necessario svecchiamento delle operazioni concettuali a cui sottoporre la compilazione giustiniana, che conferma la dimensione europea del dibattito giuridico settecentesco (ivi, 15-27).

¹⁷ Con N. GUASTI, *Un caso editoriale: la Diceosina di Antonio Genovesi*, in A. GENOVESI, *Della Diceosina o sia della filosofia del giusto e dell'onesto*, cit., xxv-xxvi.

aveva avuto problemi di censura ecclesiale anche nella liberale Napoli che mai accettò il tribunale dell'inquisizione, ma la *Diceosina* risulta essere il primo vero trattato di morale in Europa, fondato sul linguaggio dei diritti dell'uomo e sulla edificazione di un'idea di giustizia¹⁸. Anzi, coniando un neologismo, Genovesi, estremamente attento sulle orme di Vico all'etimologia, fa uso del termine greco che significa giusto (*δικαιος*) per farne derivare *δικαιοσύνη*, nel senso di concreta pratica di giustizia.

Secondo Genovesi, la giustizia andava intesa, in sostanza, in un duplice senso e, inserendosi in un annoso dibattito sull'eguaglianza, infatti chiariva¹⁹: «Esistono due tipi di giustizia: 1. Quella commutativa che si fonda sull'eguaglianza aritmetica e quindi su un principio di identità ...; 2. La giustizia distributiva, che segue invece un'eguaglianza geometrica, cioè un'eguaglianza sotto un certo rapporto, una proporzione tra diversi bisogni: essa misura quindi il merito, la stima, il valore».

Vale forse la pena di rivolgere, a proposito della giustizia, uno sguardo all'aspetto problematico della storicità del diritto e del ruolo del diritto romano nella cultura dell'abate campano, considerato che è stato sottolineato²⁰ quanto Genovesi condivida a ragione «uno dei capisaldi della riflessione vichiana poiché crede che il diritto civile si determina storicamente, è un fatto storico; nello stesso tempo si rifiuta di immaginare, come gli altri giusnaturalisti, uno stato di natura astratto, frutto di una costruzione logica, preferendo (come Vico) partire dalla prima forma di comunità, e cioè la famiglia. Questa impostazione porta Genovesi a rivalutare, sulle tracce di Vico, la poesia greca e il diritto romano, i quali vengono considerati veri e propri contenitori degli autentici principi del diritto naturale (una volta depurati dalle contaminazioni successive ... Non si tratta però di una relativizzazione della legge di natura, che è universale e immutabile, quanto della convinzione che sia l'applicazione della stessa attraverso le leggi civili a variare a seconda dei costumi e dei contesti culturali; questa posizione, i cui presupposti metodologici e interpretativi essenziali Genovesi trae dalla 'scuola storica' napoletana, rappresenta una prima definizione di ciò che Filangieri chiamò venti anni dopo "bontà relativa delle leggi"».

¹⁸ In tal senso, si v. V. FERRONE, *Introduzione*, in A. GENOVESI, *Della Diceosina o sia della filosofia del giusto e dell'onesto*, cit., v.

¹⁹ Seguo ancora l'affidante ricostruzione di N. GUASTI, *Un caso editoriale*, cit., xxiv-xxv.

²⁰ Si v. N. GUASTI, *Un caso editoriale*, cit., xxviii-xxix.

Queste ultime acute osservazioni ci portano, sotto il profilo cronologico, ormai a ridosso della stagione delle codificazioni che – a partire dalla Francia napoleonica – disegnano un volto nuovo a tutta l'Europa e ai Paesi extraeuropei che della nostra tradizione romanistica nutriranno i loro codici; ma per quanto concerne gli aspetti di teoria generale del diritto siamo giunti ad un vero dilemma. Si tratta della dialettica tra diritto naturale (o, meglio, equità) e diritto positivo²¹, su cui ci ha lasciato una memorabile prolusione Vittorio Scialoja, pronunciata a Camerino nel 1879²². Il vero risultato cui era pervenuto Genovesi mi sembra fosse quello che disgiungeva la morale dal diritto. Da vecchio professore di Etica nell'Università partenopea sin dal 1745, egli oramai aveva compreso che «chiarire i fondamenti della morale nasceva da una ben precisa volontà pratica, e cioè riformare i vizi della legislazione. In altri termini una nuova definizione dei principi dell'etica appariva a Genovesi il primo passo per promuovere le scienze politiche ed economiche, senza le quali la società coeva non poteva progredire. Emergeva con forza quella proiezione riformistica, politica quindi, che caratterizzò l'ultima fase della vita di Genovesi ... Queste stesse motivazioni avevano stimolato Genovesi, almeno dal 1754, e cioè dalla creazione della cattedra ... di meccanica ... ad individuare nei giovani gli interlocutori privilegiati della rifondazione delle antiche discipline, i cui principi erano stati malintesi (in particolare la morale e la politica); e anche della definizione di quelle nuove (come l'economia), il cui statuto scientifico appariva ancora fluttuante ed incerto. Solo formando la gioventù si poteva sperare che le generazioni future avrebbero rifiutato i vecchi pregiudizi e continuato a battere la strada del progresso delle conoscenze»²³.

3. *Il valore esemplare della legislazione matrimoniale augustea*

Dunque, la formazione civile secondo Genovesi avrebbe dovuto essere acquisita dai giovani, nell'ambito per essi più consono degli insegnamenti universitari, al fine di illustrare la dialettica tra morale e leggi. Un modello nel passato adatto a spiegare ciò Genovesi lo ritrova nella storia romana. Per la precisione, Genovesi si rivolse alla vicenda esemplare della

²¹ Per una panoramica recente in materia si v. L. SOLIDORO MARUOTTI, *Tra morale e diritto. Gli itinerari dell'aequitas. Lezioni*, Giappichelli, Torino 2013.

²² Su cui mi sia consentito rinviare a F. MERCOGLIANO, *Italia «legibus fundata». Rileggendo la prolusione camerte di Scialoja su diritto positivo ed equità*, in ID., *Fundamenta*², cit., 231-243.

²³ Così N. GUASTI, *Un caso editoriale*, cit., xii-xiii.

legislazione matrimoniale augustea. Leggi, con tenacia promosse e fatte approvare ad opera di Augusto, in un arco di tempo che coprì quasi per intero il suo principato allo scopo di una riforma dei costumi mediante la diffusione della delazione fiscale, che suscitò opposizione, ma pure consenso²⁴.

Ebbene, nel cap. II, che reca la rubrica *Della legge morale generalmente*, del primo libro (dal titolo *Della natura dell'Uomo, della legge del Mondo, e de' doveri generali*) della *Diceosina*, al § 5 si legge: «... nelle ben regolate Repubbliche si punisce il male colle pene, e si promuove il bene col solletico de' premj, che vuol dire, si punisce chi non fa del bene pel dolore della perdita del premio; che si dà a' virtuosi. La legge Papia Poppea punisce i celibi col non dar loro de' premj...»²⁵.

La legge Papia Poppea approvata nel 9 d.C. al culmine della legislazione matrimoniale augustea, intesa a realizzare il programma riformatore augusteo per accrescere l'autorità maritale e la compattezza della famiglia, introdusse incapacità successorie per i celibi e i coniugati senza figli. In estrema sintesi, i *caelibes* non potevano ricevere (cioè «*capere*» e da qui viene «incapacità») se non si fossero sposati o fidanzati entro 100 giorni dall'apertura della successione ereditaria. Gli *orbi* (sposati senza figli) avrebbero potuto avere soltanto la metà. I beni ereditari che non andavano loro divenivano «*caduca*» e potevano essere rivendicati dagli eredi o collegatari che fossero padri, altrimenti finivano nell'erario o nel fisco, ma qualsiasi cittadino poteva a questo punto quale delatore rivendicarli ed ottenere una quota del loro valore²⁶.

Dalla proposta di moderare la *lex Papia Poppaea* avanzata nel 20 d.C., Tacito trae lo spunto per un celeberrimo *excursus* critico *de principibus iuris*²⁷, che inizia così, permettendo allo storico latino di risalire alle cause della moltitudine di leggi a cui si è pervenuti²⁸ e fondare

²⁴ Si v. T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Exsecranda pernicies. Delatori e fisco nell'età di Costantino*, Jovene, Napoli 1984, rist. 1993, 121-166; nonché ID., *Casta domus. Un seminario sulla legislazione matrimoniale augustea*³, Jovene, Napoli 2010, cfr. ora ID., *Imperium mixtum. Scritti scelti di diritto romano*, Jovene, Napoli 2013.

²⁵ A. GENOVESI, *Della Diceosina o sia della filosofia del giusto e dell'onesto*, cit., 36.

²⁶ Cfr. sulle misure normative della *lex Papia Poppaea*, per tutti, T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Exsecranda pernicies*, cit., 160-166.

²⁷ In Tac. *ann.* 3.26.1-28.4, su cui si v. T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Exsecranda pernicies*, cit., 139-147.

²⁸ Come afferma Tac. *ann.* 3.26.2: *Ea res admonet, ut de principibus iuris et quibus modis ad banc multitudinem infinitam ac varietatem legum perventum sit, altius disseram.*

su ciò una polemica sugli effetti perversi scaturiti da essa, cioè l'iniziativa processuale ad opera di delatori privati stimolati da guadagni personali²⁹:

Tac. *ann.* 3.25.1. Relatum dein de moderanda Papia Poppaea, quam senior Augustus post Iuliae rogationes incitandis caelibum poenis et augendo aerario sanxerat. Nec ideo coniugia et educationes liberum frequentabantur praevalida orbitate; ceterum multitudo periclitantium gliscebat, cum omnes domus delatorum interpretationibus subverterentur, utque antehac flagitiis, ita tunc legibus laborabatur.

Genovesi, dal canto suo, non ebbe dubbi evidentemente a portare come esempio la *lex Papia Poppaea* per attestare l'azione riformatrice che la legge può tentare di esercitare sui costumi e la morale, tuttavia non s'addentrò nei contrasti e gli sviluppi nefasti che videro in seguito il metodo delatorio intorbidire il diritto criminale romano. La più complessa questione della coercibilità della morale tramite il diritto, dal punto di vista storico-giuridico testimoniato dalla vicenda della legislazione matrimoniale augustea in modo emblematico, richiederebbe però ben altro approfondimento, qui ed ora impossibile³⁰.

In conclusione, quindi, può appena dirsi che Genovesi s'era formato anche con lo studio dell'esperienza giuridica romana alla vera missione del docente che aspira a trasmettere una formazione civile, sia essa tramite la storia, l'economia, la filosofia o altre discipline che tutte dovrebbero tendere ad insegnare la solidarietà per un sentire comune di eguaglianza e rispetto delle leggi.

²⁹ Sulla critica tacitiana di recente cfr. P. GIUNTI, *Il mare del diritto. Legalità e famiglia in Roma antica*, in *Le legalità e le crisi della legalità*, a cura di C. STORTI, Giappichelli, Torino 2016, 6-10, con la giusta osservazione (ivi, 8) che la polemica tacitiana al contempo denuncia «gli esiti perversi di tale manovra sul piano fiscale (il meccanismo premiale ha scatenato i delatori, flagello peggiore di ogni male) ed il suo fallimento sul piano applicativo (la soluzione normativa e le pene previste non hanno invertito la tendenza verso una crescente disaffezione per matrimoni e procreazione)».

³⁰ Per un saggio che ultimamente esamina il problema del duplice obiettivo del risanamento dei costumi e dell'incremento demografico, perseguito da Augusto tramite le sue leggi (dalla *lex Iulia de maritandis ordinibus* del 18 a.C. sino alla *lex Papia Poppaea* del 9 d.C., alla luce soprattutto della condizione giuridica femminile), si v. G. COPPOLA BISAZZA, *La posizione giuridico-ideologica della donna nella legislazione augustea e le innovazioni giustinianee: due concezioni a confronto*, in *Koinonia* 40, 2016, spec. 165-197.

Abstract

The paper, beginning by making a few brief points about Antonio Genovesi during the Eighteenth-century Neapolitan Enlightenment and a quick look at his *Diceosina*, points out *Iex Papia Poppaea* which in Genovesi's treatment can serve as a model for Ethics which is used in rewarding ethical virtues (marriage and parentage) through legislative instrument.

Abstract

Il contributo, premesse alcune brevi considerazioni su Antonio Genovesi, nella cornice illuministica napoletana settecentesca, ed un rapido sguardo alla sua *Diceosina*, accenna alla *lex Papia Poppaea* che, nella trattazione di Genovesi, ricopre valore esemplare per la funzione etica svolta nel premiare virtù etiche (matrimonio e filiazione) tramite lo strumento legislativo.

Camerino-Pescara, dicembre 2017.